

**COMUNE DI SALGAREDA**  
PROVINCIA DI TREVISO**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:** 2<sup>A</sup> VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06/06/2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

|                    | Presenti/Assenti |         |
|--------------------|------------------|---------|
| FAVARETTO ANDREA   | Presente         |         |
| POLINEDRIO CARMELA | Presente         |         |
| COIRO MICHELE      | Presente         |         |
| BERTOCCO GUERRINO  | Presente         |         |
| SEGATTO ROSSELLA   | Presente         |         |
| SARTORI MARTINA    | Presente         |         |
| RORATO LUCA        | Presente         |         |
| BORSOI MARIA DOLOS | Presente         |         |
| TRAVERSO DANIELE   | Presente         |         |
| DE PICCOLI WALTER  | Presente         |         |
| GIACOMINI GIOVANNA | Presente         |         |
| BONATO FILIPPO     | Presente         |         |
| NARDER MATTEO      | Presente         |         |
|                    | Presenti         | Assenti |
|                    | 13               | 0       |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Forlin Luigia Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.  
Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 18 DICEMBRE 2019

OGGETTO: 2^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06/06/2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** preliminarmente la relazione sintetica in ordine all'argomento in oggetto sviluppata dal Sindaco che successivamente passa la parola all'arch. Gabriele Favaretto, il quale illustra i contenuti tecnici delle osservazioni pervenute ed unitamente all'arch. Doardo spiega le ragioni delle controdeduzioni e del non accoglimento delle osservazioni presentate;

**Preso atto** del dibattito sotto riportato sinteticamente:

De Piccoli: Comunico che la nostra lista "Democratici per Salgareda" ha delle difficoltà per quanto riguarda gli strumenti urbanistici esistenti; segnalo che mi sono sorpreso per le osservazioni presentate e chiedo se è possibile avere la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno con un maggior anticipo; chiedo altresì al Sindaco se al momento della redazione del PAT, sia stato preso in considerazione l'art. 5 della L.R. 11/2004.

*(Si dà atto che il consigliere De Piccoli a questo punto, dà lettura integrale dei chiarimenti richiesti riportati nel documento allegato 4 alla presente deliberazione).*

De Piccoli: Ritengo che 15,84 ettari di terreno quale quantità massima di consumo di suolo ammesso, non rientrino nella superficie del PAT.

**Premesso** che con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) del Comune di Salgareda (TV);

- che il Comune di Salgareda ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2016;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 è stata approvata la 2^ variante al P.I. puntuale mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 3^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2018;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/11/2018 è stata approvata la 1^ variante al P.A.T. e 4^ variante al P.I. puntuali mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;
- che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 è stata pubblicata nel BUR n. 51 del 26 maggio 2018;
- che, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i Comuni, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale.
- che la Regione Veneto con DGR n.668 in data 15/05/2018 ha fornito disposizioni attuative e tempistiche entro cui i Comuni provvedono alla assunzione della variante di adeguamento per il contenimento del consumo di suolo;

- che in base all'allegato "B" della citata DGR n. 668/2018 il Comune di Salgareda viene riconosciuto
  - 9.1 - ai fini della pianificazione paesaggistica: ambito n.7 "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA";
  - 9.2 - ai fini della specificità territoriale: zona altimetrica "P - PIANURA";
  - 9.5 - ai fini degli ASO (Ambiti Sovracomunali Omogenei): ambito n.11 "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA – PIANURA";
- che per l'adozione/approvazione potrà essere seguita la procedura semplificata di cui all'art.14, comma 1/b) della citata L.R. n.14/2017, in quanto il Comune di Salgareda è dotato di PAT approvato prima della emanazione della DGR n. 668/2018;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 461 del 21/12/2018 è stato affidato al dott. Urb. Roberto Rossetto in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società e Soci "Terre s.r.l.", con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE), l'incarico della per la redazione delle seguenti varianti urbanistiche per una somma di Euro 8.500,00 + contributo integrativo 4% di Euro 340,00 + I.V.A. 22% di Euro 1.944,80 per un importo complessivo di Euro 10.784,80:
  - Variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. 14/2017;
  - Variante di adeguamento del Regolamento edilizio vigente allo schema di Regolamento di Edilizio Tipo (di cui all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali, recepito con D.G.R.V. n. 1896 del 22/11/2017).
- che la L.R. n.14 del 06 giugno 2017 "disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" (Bur n. 56 del 9 giugno 2017), promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, perseguendo obiettivi di carattere europeo, volti a raggiungere consumo di suolo pari a "zero" nell'anno 2050;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/08/2017 il Comune di Salgareda ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017, oltre alla scheda di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma;
- che la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione Veneto con note prot. n. 8119 del 22/08/2017 e prot. n. 8125 del 22/08/2017;
- che la D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 con la quale la Regione Veneto ha definito le quantità di suolo trasformabile per ciascun Comune ed ha fornito disposizioni attuative;
- che i professionisti incaricati, dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società "Terre s.r.l.", con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE), hanno provveduto a redigere la variante P.A.T. in parola, trasmettendo gli elaborati firmati digitalmente e depositandone una copia cartacea al protocollo comunale con nota prot. n. 8811 del 19/07/2019, composta dagli elaborati di seguito indicati:
  - *R01.a - R01.b – relazione tecnica - norme di attuazione;*
  - *R02 – Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009;*
  - *T05 – Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata;*
- che con nota prot. n. 9003 in data 24/07/2019, sono stati trasmessi gli atti della variante all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per l'acquisizione del previsto parere di competenza;
- che Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con nota prot. n. 9907 del 14/08/2019, ha trasmesso il "parere favorevole idraulico";
- che, come disposto dalla DGR n. 1366 del 18/09/2019, sono stati applicati i criteri di esclusione di cui alla DGR 17/17/2013, non assoggettando a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o a verifica V.A.S., gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2019 è stata adottata la "2^ VARIANTE PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017 N. 14 ED ALLA D.G.R.V. N.668 DEL 15.05.2018" in adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", secondo le procedure semplificate previste dall'art. 14 della medesima legge.

- che la suddetta variante al PAT è stata depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque poteva formulare osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni, come si evince dallo specifico avviso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio ;
- di dare atto che dell'avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della L. n. 69/2009, (pubblicazione nel sito web del Comune), fermo restando che il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
- di dare atto, altresì, che nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente, approva la variante in procedura semplificata, depositandone copia presso la sede del Comune per la libera consultazione. Copia integrale della variante approvata andrà trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT (comma 4 art.14 L.R. 14/2017 - amministrazione Provinciale), ed alla Regione Veneto (comma 10 art.13 L.R. 14/2017) congiuntamente alla scheda di rilevazione;

**Vista** la “2^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLA DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06.06.2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15.05.2018”, redatta dai tecnici incaricati dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società “Terre s.r.l.”, con sede legale in Via Bosco, 9 – Noventa di Piave (VE), composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- R01.a - R01.b – relazione tecnica - norme di attuazione;
- R02 – Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009;
- T05 – Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata;

**Dato atto che:**

- in conformità all'art. 14 della L.R. 14/2017 la variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2019 è stata depositata presso la segreteria Comunale a decorrere dal giorno 02/10/2019 per 30 (trenta) giorni consecutivi;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione dell'Avviso prot. n. 11797 del 02/10/2019 all'Albo pretorio on line del Comune di Salgareda, nel sito dell'Amministrazione trasparente alla voce “Pianificazione e governo del territorio” nonché mediante l'affissione dell'Avviso avvisi nelle bacheca della sede Municipale;
- nei successivi 30 (trenta) giorni sono pervenute al protocollo comunale la seguente due osservazioni allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

➤ **OSSERVAZIONE N. 1 - pervenuta in data 27/11/2019 prot. 14603 (ALLEGATO 1)**

SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Roberto Soldà, in qualità di legale rappresentante della ditta Soldà Alfeo & C. S.n.c. con sede in Via San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia ovest, 129, proprietaria dei beni identificati catastalmente come segue:

- N.C.T. - Fog. 6 – Mappali n. 95, 253, 601, 719, 754, 756, 758;
- N.C.E.U. - Fog. 6 Mapp.li n. 94, 515 sub 3 e 570 sub 7;

SINTESI DEL CONTENUTO: La Ditta “chiede che l'area già interessata al progetto per la realizzare impianto di distribuzione e di servizio alle persone in fase di attuazione venga inserita in un ambito di urbanizzazione consolidato”.

➤ **OSSERVAZIONE N. 2 - pervenuta in data 02/12/2019 prot. 14765 (ALLEGATO 2)**

SOGGETTO FIRMATARIO: Dott. Vito Messina

SINTESI DEL CONTENUTO: Le disposizioni relative alle “varianti verdi” riportate all'art. 20, comma 25 delle Norme del P.A.T., come modificate a seguito della variante in parola ai sensi della L.R. 14/2017, sono in contrasto con la normativa regionale di cui alla L.R. 4/2015.

**Esaminate** le suddette due osservazioni

Viste le proposte di controdeduzione, in risposta alle suddette osservazioni, redatte dalla Società “Terre s.r.l.”, redattrice della variante in parola, pervenute con nota prot. N. 15166 del 11/12/2019 (ALLEGATO 3) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di approvare e fare proprie le suddette proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante urbanistica in esame, che qui si richiamano e che di seguito si riportano in sintesi:

➤ **OSSERVAZIONE N. 1 - pervenuta in data 27/11/2019 prot. 14603 (ALLEGATO 1)**

SOGGETTO FIRMATARIO: SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Roberto Soldà, in qualità di legale rappresentante della ditta Soldà Alfeo & C. S.n.c. con sede in Via San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia ovest, 129.

PROPOSTA: NON ACCOLTA

➤ **OSSERVAZIONE N. 2 - pervenuta in data 02/12/2019 prot. 14765 (ALLEGATO 2)**

SOGGETTO FIRMATARIO: Dott. Vito Messina

PROPOSTA: NON ACCOLTA

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile della 3<sup>a</sup> area organizzativa “Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;

**Dato atto** che la presente proposta *non necessita di parere di regolarità contabile*, ai sensi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

**Vista** la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

**Visti** gli atti di indirizzo dell’art. 50 della citata L.R. 11/2004;

**Vista** la L.R. 14/2017;

**Vista** la L.R. 15/2018;

**Vista** la D.G.R.V. N. 668 del 15/05/2018;

**Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti n. 0, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (De Piccoli; Giacomini; Bonato; Narder);**

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di approvare la “2<sup>a</sup> VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLA DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06.06.2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15.05.2018”, redatta dai tecnici incaricati dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società “Terre s.r.l.”, con sede legale in Via Bosco, 9 – Noventa di Piave (VE), composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
  - R01.a - R01.b – relazione tecnica - norme di attuazione;
  - R02 – Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009;
  - T05 – Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata;
- 3) di approvare e fare proprie le proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate alla variante urbanistica in esame, stilate dalla Società “Terre s.r.l.”, redattrice della variante in parola, pervenute con nota prot. N. 15166 del 11/12/2019 (ALLEGATO 3), allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si richiamano e che di seguito si riportano in sintesi:
  - **OSSERVAZIONE N. 1 - pervenuta in data 27/11/2019 prot. 14603 (ALLEGATO 1)**

SOGGETTO FIRMATARIO: SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Roberto Soldà, in qualità di legale rappresentante della ditta Soldà Alfeo & C. S.n.c. con sede in Via San Biagio di Callalta (TV), Via Postumia ovest, 129.  
PROPOSTA: NON ACCOLTA

➤ **OSSERVAZIONE N. 2 - pervenuta in data 02/12/2019 prot. 14765 (ALLEGATO 2)**

SOGGETTO FIRMATARIO: Dott. Vito Messina  
PROPOSTA: NON ACCOLTA

- 4) di riconoscere che, con l'assunzione della presente variante:
- risultano confermati i perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/08/2017;
  - viene modificato l'art. 20 delle Norme di Attuazione del vigente P.A.T. in particolare per quanto riguarda le disposizioni inerenti all'"Utilizzo della zona agricola" precisando in particolare al comma 22 di detto articolo quanto segue:  
  
*"23. All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'elaborato T5 alle alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall'art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a ha 15,84 in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell'allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo".*
- 5) di dare atto che copia integrale della variante approvata andrà trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT (comma 4 art.14 L.R. 14/2017 - amministrazione Provinciale), ed alla Regione Veneto (comma 10 art.13 L.R. 14/2017) congiuntamente alla scheda di rilevazione;
- 6) di dare atto che il responsabile dell'Area Tecnica provvederà all'assunzione degli atti conseguenti per il prosieguo dell'attività di formazione della presente variante;
- 7) di dare atto che trattandosi di materia pianificatoria di carattere generale, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, non sussistono correlazioni immediate e dirette fra il contenuto della presente deliberazione e specifici interessi dei singoli consiglieri comunali/assessori, loro parenti o affini fino al quarto grado;
- 8) di dare atto altresì che dall'assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio corrente.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa nelle norme di legge, con n.0 astenuti, n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (De Piccoli; Giacomini; Bonato; Narder) urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto della procedura semplificata di adozione/approvazione della variante al P.A.T. prevista dall'art. 14 della L.R. 14/2017.

**ALLEGATO 1**

Trasmettiamo per conto della società Soldà Alfeo & C. S.n.c. le osservazioni alla 2° variante al P.A.T. (delibera C.C. n. 27 del 30/09/2019).

Porgiamo i migliori saluti

Segreteria Avv. Guido Sartorato

**Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati**

Viale F.lli Cairoli n. 15 - 31100 Treviso

E-mail: [studiolegale@avvassborella.it](mailto:studiolegale@avvassborella.it)

telefono: 0422432700 - fax: 0422433020

Codice fiscale e P. IVA 01959770262

| COMUNE DI SALGAREDA (TV) |                |            |               |                |
|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| Ragioneria               | Prot. n° 14603 |            | Biblioteca    |                |
| Tributi                  | 27 NOV 2019    |            | Serv. Sociali |                |
| Segreteria               |                |            | LL.PP.        |                |
| Demografici              |                |            | Urbanistica   |                |
| Polizia Mun.             | Cat.           | Cl.        | Fasc.         | Ambiente       |
| Messo Com.               | Sindaco        | Segretario |               | Attività Prod. |



**Soldà Alfeo e C. snc**

PRODOTTI PETROLIFERI - GESTIONI - SERVIZI  
Via Postumia Ovest 129 - 31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (Treviso)  
Tel. 0422 899042  
Fax 0422 892438 - Private f.: 01770510500 - Rag. Imp. TV n° 19314  
Aut. Min. TV N° 25813 del 09/12/1998 - Cod. At. TV N° 05157 - 116010342311  
Email: info@grupposolda.it - www.grupposolda.it

All'Ill.mo Signor  
Sindaco del Comune di  
Salgareda (TV)

**Oggetto: Osservazioni 2° variante al P.A.T. (delibera Consiglio Comunale n.27 del 30 settembre 2019)**

La sottoscritta Soldà Alfeo & C. S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore SOLDA' ROBERTO, nato a Treviso il 18/03/1954 C.F.: SLDRRT54C18L407X, con sede in Olmi di San Biagio di Callalta (TV) Via Postumia Ovest 129, in qualità di proprietaria del terreno così catastalmente censito:

- N.C.T. Fg. 6 - M.li 95-253-601-719-754-756-758;
- N.C.E.U. Fg. 6 - M.li 94-515 Sub. 3 - 570 Sub. 7.

PREMESSO

- Che l'area in proprietà ricade in ZTO4, così come classificata dalla variante n. 3 del P.I., che ha individuato le aree compatibili a ricevere nuovi impianti di distribuzione di carburanti;
- Che l'istanza del permesso a costruire per la realizzazione dell'impianto era già stata presentata in data 30 maggio 2016 (prot. n. 5124) ed era stata accolta favorevolmente con nota del Comune del 25 novembre 2016;
- Che al ritiro del permesso a costruire risulta d'ostacolo l'entrata in vigore della variante 3 del piano degli Interventi ed in particolare dell'art. 57.2 delle N.T.O. che, pur ammettendo la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti in Z.T.O.E "*ambiti agricoli di concessione naturalistica*" ove ricade l'area interessata all'intervento, ne limita la tipologia ai soli impianti a "*chiosco*", mentre la richiedente ha richiesto di realizzare un impianto di distribuzione di carburante di servizio;
- Che tale limitazione risulta illegittima in quanto la tipologia a "*chiosco*" rappresenta una tipologia obsoleta che il legislatore Veneto non consente più;
- Che in ogni caso la Regione ancor prima di vietare la tipologia a "*chiosco*" ha impartito ai Comune i criteri per disciplinare la localizzazione di nuovi impianti nel territorio, prevedendo che nelle zone E sia possibile realizzare comunque solo impianti di distribuzione e di servizio alle persone (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) ed all'automezzo (deposito olio lubrificante, granaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili);
- Che pertanto si è richiesto con istanza depositata in data 06.11.2019 di procedere alla correzione dell'errore presente nello strumento urbanistico comunale;
- Che in attesa di ricevere una risposta si rende opportuno presentare un'osservazione alla 2° variante al

Sede legale: Via Postumia Ovest, 129 - 31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (Treviso)

Sede operativa: Via Agozzo, 43/D - 31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (Treviso)

Tel. 0422 899042 - Fax 0422 892438 - info@grupposolda.it - info@pec.grupposolda.it - www.grupposolda.it

Fatturazione elettronica: - fatture@pec.grupposolda.it - PIVA: 01770840260



**Soldà Alfeo e C. snc**

PRODOTTI PETROLIFERI - GESTIONI - SERVIZI  
Via Postumia Ovest 129 - 31048 Olmi (TV) - Tel 0422 899042  
Fax 0422 892438 - Pagine Gialle 01770540243 - Registro TV n. 19314  
Aut. Min. TV n. 15843 del 09/12/1988 - Cod. A. 19021705152 - 19021705151  
Email: info@grupposolda.it - www.grupposolda.it

P.A.T. adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30 settembre 2019 in modo tale che l'area in proprietà interessata all'impianto di distribuzione di carburante di servizio ricada all'interno delle aree definite di urbanizzazione consolidata per i seguenti

#### MOTIVI

##### 1) Contraddittorietà e violazione art. 2 della L.R. n. 14/2017

La Relazione tecnica al punto 6.1 definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata, specificando che l'aggiornamento della delimitazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ha riguardato, tra l'altro, *"l'inserimento delle infrastrutture viarie come da prescrizioni non presenti nel precedente elaborato."*

Si ritiene che nell'inserire le infrastrutture viarie si sarebbe dovuto ricomprendere anche il terreno interessato dall'impianto di distribuzione, che costituisce a tutti gli effetti un servizio accessorio alla viabilità e la cui domanda di permesso a costruire risulta pendente da anni.

A ciò si aggiunga che lo stesso art. 2, lett. e) della L.R. n. 14/2017 sul *"consumo del suolo"* ricomprende negli ambiti consolidati le infrastrutture alla viabilità già attuate o in fase di attuazione, a cui può essere ricondotta l'area in questione.

Infatti la presentazione dell'istanza di permesso a costruire, ben precedente alla delibera di adozione della 2° variante del P.A.T. di per se è sufficiente a considerare l'impianto in fase di attuazione (definizione ben diversa dalla fase di esecuzione), tanto più se si considera che il titolo edilizio non è stato ancora rilasciato per la presenza di un errore nel P.I., che consentirebbe, in contrasto con la disciplina regionale di settore, di realizzare solo impianti di carburante a *"chiosco"*.

Sul punto è stata presentata un'istanza per correzione dell'errore materiale.

Tutto ciò premesso

Chiede

Che l'area già interessata al progetto per realizzare un impianto di distribuzione e di servizio alle persone in fase di attuazione venga inserita in un ambito di urbanizzazione consolidata.

Con osservanza.

San Biagio di Callalta, lì 27.11.2019

Soldà Alfeo & C. S.n.c.



|                          |                |            |                |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| COMUNE DI SALGAREDA (TV) |                |            |                |
| Ragioneria               | Prot. n° 16265 |            | Biblioteca     |
| Tributi                  | - 2 DIC 2019   |            | Serv. Sociali  |
| Segreteria               |                |            | IL.PP. 8       |
| Demografici              |                |            | Urbanistica    |
| Polizia Mun.             | Cat.           | Cl.        | Fasc.          |
| Messo Com.               | Sindaco        | Segretario | Attività Prod. |

## ALLEGATO 2

**Dott. Andrea Favaretto**

**Sindaco Salgareda**

**Oggetto: 2° variante al PAT. Osservazioni.**

**Il consiglio Comunale ha adottato in data 30/9/2019, la seconda variante al PAT che ha come scopo il contenimento dell'uso del suolo. Nella delibera di adozione, l'urbanista ha riferito che al comune di Salgareda sono stati assegnati 15,84 ettari di suolo che possono essere incrementati con l'inserimento di varianti verdi.....Il principio trova riscontro nella relazione ed in modo specifico nelle norme di attuazione dove il nuovo comma 25 dell'articolo 20 viene così formulato :”Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito di varianti verdi ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 approvate dopo l’entrata in vigore del PAT sono da considerarsi aggiuntive della quantità massima di consumo di suolo ammesso di cui al presente comma e potranno pertanto essere ricollocate”.**

**La materia è disciplinata puntualmente dalla legge regionale del Veneto 16 marzo 2015, n.4, in particolare l’art.7 che con le c.d. “varianti verdi” consentono ai Comuni la riclassificazione urbanistica su domanda dei cittadini, sempre con l’obiettivo di contenere il consumo dei suoli. La successiva circolare del Presidente della Regione, approvata con deliberazione n. 99 dell’11/02/2016 apporta chiarimenti in merito all’art. 7.La normativa citata esclude che la riclassificazione possa consentire la partecipazione delle aree interessate ad operazioni di trasformazione urbanistica, né direttamente, né indirettamente (localizzazione di standard urbanistici, attribuzione di diritti edificatori di qualsiasi natura ed entità). Come scrive la Regione nella circolare “la locuzione siano rese inedificabili, riportata alla fine del comma 1 per rafforzare la specificazione private della potenzialità edificatoria, indica che, qualunque sia la nuova classificazione urbanistica attribuita attraverso la variante verde, non sono congruenti con i contenuti e con le finalità espresse dall’art. 7 né il trasferimento di volumetria (privare di capacità edificatoria non significa spostarla da un'altra parte), né il mantenimento di potenzialità edificatorie indirette o assimilabili al riconoscimento di crediti edilizi”. Sembra pertanto che il riutilizzo delle “ aree verdi” così come previsto dalla variante al PAT sia in contrasto con la normativa regionale.**

**Grazie per l’attenzione.**

**Un saluto**

Vito Messina

2/12/2019





Comune di  
**SALGAREDA**

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



# PAT

## VARIANTE n. 2

LUGLIO 2019 Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del  
D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018



# R02

## ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Sindaco

ANDREA FAVARETTO

Progettisti

ROBERTO ROSSETTO  
STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ - RICCARDO PARO

---

**Terre s.r.l.**

Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15  
+39 041 5093216 [terre@terre-srl.com](mailto:terre@terre-srl.com) PEC: [terre.srl@pec.it](mailto:terre.srl@pec.it) [www.terre-srl.com](http://www.terre-srl.com)



## Variante n. 2 al PAT

### Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Il sottoscritto arch. Stefano Maria Doardo, nato a Padova il 02 Luglio 1965, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4788, in qualità di estensore della variante n.2 al PAT vigente, in nome e per conto dello studio Terre s.r.l. incaricato della redazione della variante:

**Rilevato che** la Variante n. 2 al PAT prevede soltanto le seguenti modifiche normative alle NTA del PAT del Comune di Salgareda, finalizzate all'adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018:

#### Art. 20

#### Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

[...]

#### CONSUMO DI SUOLO

**22.** Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

#### PRESCRIZIONI

**23.** All'esterno degli *ambiti di urbanizzazione consolidata* di cui all'elaborato T5 allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall'art.2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a **15,84** in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell'allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo".

#### DIRETTIVE PER IL PI

**24.** In relazione al *quantitativo massimo di suolo ammesso* di cui al presente comma, il Piano degli Interventi:

- definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. c della LR.14/2007, il quale prevede specificatamente che "il calcolo di consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici naturalizzate";
- predisporre un REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO, avente indicativamente i contenuti sottoriportati, ove contabilizzare gli effetti sulla quantità massima assegnata conseguenti ad ogni variante al PI:

| N° VARIANTE                | RIFERIMENTI         |  | VARIAZIONE (+/-) (HA) | QUANTITÀ MASSIMA CONSUMO DI SUOLO (HA) |
|----------------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Variante n. 2 - PAT</b> | <b>Approvazione</b> |  | -                     | <b>15,84</b>                           |
| Variante n. XX             | Adozione            |  | -                     | -                                      |
|                            | Approvazione        |  |                       |  |
| Variante n. XX             | Adozione            |  | -                     | -                                      |
|                            | Approvazione        |  |                       |  |

**25.** Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito di *varianti verdi* ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015 approvate dopo l'entrata in vigore del PAT sono da considerarsi aggiuntive della *quantità massima di consumo di suolo ammesso* di cui al presente comma e potranno pertanto essere ricollocate.

**26.** Ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO di cui al comma precedente, ogni variante al PI dovrà essere corredata da una SCHEDA DI CALCOLO DEL CONSUMO DI SUOLO avente indicativamente i seguenti contenuti:

| VARIANTE AL PI N. XX                         |        |                     |       |               |                        |      |
|--|--------|---------------------|-------|---------------|------------------------|------|
| Oggetto                                      |        | Adozione            |       |               | Approvazione           |      |
| ELENCO MODIFICHE                             |        | TIPOLOGIA DELL'AREA |       | SUP TOT. AREA | SUP. IMPERMEABILIZZATA | NOTE |
| n.   | ZTO n. | Consolidato         | altro |               |                        |      |
|  |        |                     |       |               |                        |      |
|  |        |                     |       |               |                        |      |
|  |        |                     |       |               |                        |      |
|  |        |                     |       |               |                        |      |
| Consumo totale di Suolo Variante n. xx al PI |        |                     |       |               |                        |      |

**Ritenuto che**, per quanto oggetto di modifica, la variante urbanistica in esame non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale.

**Ritenuto altresì**, conseguentemente, che per la variante n. 2 al PAT non risulti necessaria la valutazione idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009

**ASSEVERA**

**che la Variante n. 2 al PAT non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale.**

Venezia, li 18/07/2019

Il Tecnico estensore  
Arch. Stefano Maria Doardo


Mandatario RTP  
Dott. Urb. Roberto Rossetto

Analisi di urbanizzazione consolidata



Comune di  
**SALGAREDA**  
Provincia di Treviso  
Regione del Veneto


**PAT** **URBANTER. 2**  
Assegniamento di spazi pubblici art. 14, § 2 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 116 del 28/06/1998



**T05** **ABBITO DI ORGANIZZAZIONE CONSOLIDATA  
INTERCOMUNITARIO COMUNALE**  
Scala 1:1000

Legenda:  
- Area di urbanizzazione consolidata  
- Area di urbanizzazione consolidata  
- Area di urbanizzazione consolidata

Fonte: I.G.I.  
Elaborazioni: I.G.I. - I.R.C. - I.R.C. - I.R.C.  
I.R.C. - I.R.C.








Comune di  
**SALGAREDA**  
Provincia di Treviso  
Regione del Veneto

# PAT

VARIANTE n. 2

LUGLIO 2019 Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del  
D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018



**R01.a**

**R01.b**

**RELAZIONE TECNICA**

**NORME DI ATTUAZIONE**

Sindaco

ANDREA FAVARETTO

Progettisti

ROBERTO ROSSETTO  
STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ - RICCARDO PARO

**Terre s.r.l.**

Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15  
+39 041 5093216 [Terre@terre-srl.com](mailto:Terre@terre-srl.com) PEC: [terre@terre-srl.com](mailto:terre@terre-srl.com) | [www.terre-srl.com](http://www.terre-srl.com)



|  |    |
|--|----|
| PREMESSA .....   | 5  |
| 1. INDIRIZZI DELLA L.R. 14/2017 .....  | 6  |
| 2. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....   | 7  |
| 2.1 Piano di Assetto del Territorio.....   | 7  |
| 2.2 Piano degli Interventi.....  | 7  |
| 3. LE QUANTITA' ASSEGNATE CON D.G.R.V. N. 668/2018 .....                                   | 8  |
| 4. LE QUANTITA' TRASMESSE CON LA SCHEDA "A" .....  | 9  |
| 5. VERIFICA DEI DATI E STIMA DEL CONSUMO DI SUOLO .....                                    | 10 |
| 5.1 Tabelle di sintesi.....  | 10 |
| 5.2 Ricognizione Superficie Territoriale Prevista in Trasformazione .....                  | 11 |
| 5.2.1 Dimensionamento del PAT .....  | 11 |
| 5.2.2 Superficie Territoriale Prevista nel PI.....   | 11 |
| 5.2.3 Superficie Territoriale Trasformata e Superficie Territoriale Prevista Residua ..... | 12 |
| 5.3 STIMA DELLE QUANTITA' E VERIFICA DI CONGRUITA' .....                                   | 13 |
| 5.3.1 SAT del PAT .....  | 13 |
| 5.3.2 SAT Residua .....  | 13 |
| 5.3.3 Superficie Territoriale Prevista Residua.....  | 13 |
| 5.3.4 Stima della quantità massima di consumo di suolo.....                                | 13 |
| 5.3.5 Verifica dei dati riportati nella scheda A e conclusioni .....                       | 13 |
| 6 CONTENUTI DELLA VARIANTE 1 AL PAT .....  | 14 |
| 6.1 Definizione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata .....                           | 14 |
| 6.2 Adeguamento Normativo.....   | 15 |

## VARIANTE n.2 al PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14/2017 e D.G.R.V. n. 668/2018

**R01.a**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## PREMESSA

Il suolo è con l'aria e l'acqua una risorsa naturale che svolge diverse funzioni ed è fornitore di servizi ecosistemici di enorme valore, ricopre infatti un ruolo fondamentale nella produzione di cibo, biomassa e materie prime, funge da substrato per le attività umane ed è un elemento costruttore del paesaggio e del patrimonio culturale. I suoli sono inoltre fondamentali al sostentamento della produzione primaria e alla sopravvivenza degli habitat naturali.

Dal punto di vista urbanistico e paesaggistico il suolo rappresenta una risorsa non rinnovabile, ma riqualificabile, che riveste molteplici funzioni per la conservazione e il miglioramento della qualità della vita anche degli ambienti urbani. La pianificazione che ha caratterizzato l'assetto dei piani urbanistici negli ultimi decenni ha attribuito al suolo quasi esclusivamente la sola funzione di spazio a cui affidare un utilizzo definito sulla base dell'assetto urbano della città trascurando in parte la valutazione delle molte altre funzioni e capacità che il suolo rappresenta.


E' quindi fondamentale oggi indagare approfonditamente i suoli e la loro distribuzione sul territorio valutandone la loro funzione rispetto al benessere della popolazione attraverso la definizione di servizi ecosistemici.

Il suolo inoltre ricopre altre funzioni relative alla **salvaguardia del territorio attraverso la regolazione idraulica e climatica, alla valorizzazione paesaggistica e culturale e al valore ricreativo** che può rappresentare se destinato a parchi, aree verdi, sentieri, divenendo quindi una risorsa indispensabile al territorio che deve necessariamente essere tutelata e pianificata con la massima attenzione.

Il **contenimento del consumo di suolo** diviene quindi uno strumento determinante per il raggiungimento di una pluralità di obiettivi come la salvaguardia del paesaggio e degli ecosistemi, la difesa del suolo agricolo e delle sue produzioni, la regolazione del ciclo delle acque ed in generale il miglioramento della qualità della vita degli abitanti di un territorio.

Le problematiche legate allo sviluppo urbanistico scomposto e indefinito che hanno caratterizzato la pianificazione urbanistica degli ultimi decenni vengono affrontate oggi attraverso la ridefinizione delle politiche relative al consumo di suolo definite attraverso l'introduzione della **Legge Regionale n. 14 del 6 Giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. n. 11 del 23 Aprile 2014"**.

Con la presente Variante n.2 al Piano di Assetto del Territorio PAT il Comune di Salgareda adegua la propria disciplina urbanistica alla legge regionale e introduce il tema del contenimento dell'uso del suolo all'interno della propria visione di pianificazione del territorio comunale.



SUOLO E SERVIZI ECOSISTEMICI

## 1. INDIRIZZI DELLA L.R. 14/2017

La L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. n. 11 del 23 Aprile 2014" ha introdotto un processo di revisione delle discipline urbanistiche indirizzandone le scelte verso uno sviluppo urbano di riordino e recupero dell'esistente con l'obiettivo di una riduzione del consumo di suolo che dovrà essere pari a zero nel 2050.

Per raggiungere tale obiettivo, partendo dai dati trasmessi dai Comuni e applicando opportuni correttivi, il legislatore ha ritenuto di prevedere, in prima istanza, un "taglio medio" del 40% delle superfici previste in trasformazione dal PAT o PRG (in caso di PAT non approvato); i Comuni sono quindi stati classificati per ambiti sovracomunali omogenei (ASO) e sono state valutate le dinamiche di trasformazione per ogni singolo ambito.

Una prima attribuzione provvisoria è avvenuta con DGR n. 125/CR del 19/12/2017, la quale è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente e al Consiglio delle autonomie locali (CAL), per l'acquisizione dei prescritti pareri di rispettiva competenza; infine con DGR n. 668 del 15 Maggio 2018 è stata attribuita la "Quantità massima di consumo di suolo ammesso" per ogni comune, calcolata sulla base dei dati ricognitivi trasmessi dai singoli Comuni (Scheda A) e di un ulteriore correttivo, in ragione dell'ASO di appartenenza.

Ai fini operativi, si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti delineati dalla LR14/17, nonché dalle successive DGR n. 125/CR del 19/12/2017 e n. 668 del 15 Maggio 2018.

### ■ DEFINIZIONI – LR 14/17 art.2 lettera c)

"consumo di suolo: l'incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale";

ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

### ■ DEROGHE - LR14/17 art.12, comma 1

"Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";

- e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11"

### ■ CONFERMA O RETTIFICA DELLA QUANTITÀ DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA - punto 8) DGR n. 668/2018


"di stabilire che i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo".

## 2. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

### 2.1 Piano di Assetto del Territorio

Il Comune di Salgareda è dotato di Piano di Assetto del Territorio PAT, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n.11, "Norme per il Governo del Territorio", adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 6 Giugno 2011, approvato dalla Conferenza dei Servizi del 31 Luglio 2013 e ratificato con Deliberazione della giunta Provinciale del 26 Agosto 2013.

Con la presente variante n. 2 al PAT la strategia pianificatoria definita dal PAT viene in parte rivista con la revisione del consumo di suolo ammissibile ridotto rispetto alle disposizioni contenute nel piano alla luce delle definizioni legislative e delle dinamiche socio-economiche in atto.




PAT – Trasformabilità

### 2.2 Piano degli Interventi

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016 è stato approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Salgareda (TV) soggetto a successive varianti di seguito riassunte:

| Delibera c.c. adozione |            | Delibera c.c. di approvazione |            | CONTENUTO                                |  |
|------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|--|
| N°                     | DATA       | N°                            | DATA       |  |  |
| 22                     | 17/09/2015 | 3                             | 26/02/2016 | 1° Piano degli Interventi                |  |
| 17                     | 20/07/2016 | 41                            | 28/12/2016 | 1a Variante al 1° Piano degli Interventi |  |
|                        |            | 7                             | 15/06/2018 | 2a Variante al 1° Piano degli Interventi |  |
| 6                      | 15/06/2018 | 19                            | 21/11/2018 | 3a Variante al 1° Piano degli Interventi |  |
|                        |            | 20                            | 21/11/2018 | 4a Variante al 1° Piano degli Interventi |  |



P.I. (Variante n. 3) – Uso del Suolo

### 3. LE QUANTITÀ' ASSEGNATE CON D.G.R.V. N. 668/2018


Al Comune di Salgareda è stata assegnata una quantità massima di consumo di suolo ammesso di **15,84 ha** ottenuti applicando alla superficie residua delle aree di trasformazione (colonna n. 5 - 28,7 ha) i seguenti valori correttivi:

- La riduzione del 40% (colonna 6 - ottenendo il valore di 16,84 ha);
- La percentuale di correttivo per ASO di appartenenza (colonna 7, 95%);
- Ulteriori correttivi derivanti dalla classe sismica, dalla tensione abitativa e dalle varianti verdi (colonna 11, -1%).

L'articolo 4 della L.R. 14/2017, dispone che la quantità massima di consumo di suolo deve essere ripartita per Ambiti Sovracomunali Omogenei ASO e successivamente assegnata ad ogni singolo Comune. La definizione degli ASO è stata avviata con la valutazione degli ambiti definiti per la pianificazione paesaggistica, successivamente dettagliati con altri dati/informazioni di carattere territoriale e amministrativo.

**ASO**

- 1 ALTA MONTAGNA BELLUNESE - Montebelluna
- 2 ALTA MONTAGNA BELLUNESE - Montebelluna
- 3 MONTAGNA BELLUNESE - ALPAGO - Montebelluna
- 4 ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA - Montebelluna
- 5 ALTIPIANI VICENTINI E MONTE GRAPPA - Collina
- 6 MONTAGNA BELLUNESE - ALPAGO - Montebelluna
- 7 LESSINIA E PICCOLE DOLOMITI - Collina
- 8 ALTA MARCA TREVIGIANA - Collina
- 9 ALTA PIANURA VENEZA - Collina
- 10 ALTA PIANURA VENEZA - Collina
- 11 ALTA PIANURA TIRA PIAVE E LIVENZA - Pianura
- 12 PIANURA CENTRALE VENEZIA - Pianura
- 13 COLLI Euganei e Monti Berici - Collina
- 14 COLLI Euganei e Monti Berici - Pianura
- 15 VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO - Collina
- 16 VERONA, LAGO DI GARDA, MONTE BALDO - Collina
- 17 BONTIFICHE ORIENTALI DAL PIAVE AL TAGLIAMENTO - Pianura
- 18 ARCO COSTIERO, LAGUNA DI VENEZIA E BONTIFICHE ORIENTALI - Litorale
- 19 ALTO POLESINE - Pianura
- 20 ALTO POLESINE - Pianura
- 21 BASSA PIANURA VENEZIA - Pianura
- 22 ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA - Pianura
- 23 ARCO COSTIERO ADRIATICO LAGUNA DI VENEZIA - Pianura
- 24 ARCO COSTIERO ADRIATICO DELTA DEL PO - Litorale
- 25 VENEZIA E COMUNI DI CINTURA
- 26 PADOVA E COMUNI DI CINTURA
- 27 TREVISO E COMUNI DI CINTURA
- 28 VERONA E COMUNI DI CINTURA
- 29 VERONA E COMUNI DI CINTURA
- 30 ROVERGO E COMUNI DI CINTURA
- 31 BELLUNO E COMUNI DI CINTURA



L'ASO di appartenenza del Comune di Salgareda è la n. 11 (Alta pianura tra Piave e Livenza) composta da 27 Comuni (Breda di Piave, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola, Zenson di Piave), e definisce un valore medio di consumo di suolo pari a 14,92 ettari coerente con il valore assegnato al Comune di Salgareda.

Il Comune di Salgareda rientra quindi tra i Comuni ai quali, sulla base dei dati trasmessi, non sono richieste ulteriori verifiche in quanto i valori trasmessi nella scheda informativa, rielaborati con l'applicazione dei valori correttivi visti in precedenza, risultano coerenti con il valore medio dell'ASO di appartenenza.

| 1   | 2            | 3         | 4         | 5       | 6                       | 7                           | 8                       | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                             |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| ASO | Codice ISTAT | Comune    | Provincia | RESIDUO | RESIDUO RIDOTTO DEL 40% | percentuale dopo correttivo | RESIDUO DOPO CORRETTIVO | Variante per classe sismica (2-4,5% 3,0%; 4-4,5%) | Variante per tensione abitativa (100%; 31+0,5%) | Variante per varianti verdi (0,11+14-15%) (0,001+0,32-0,4+0,14) | QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO | Riferimento Tabelle Allegato D |
| 11  | 20070        | Salgareda | Treviso   | 28,07   | 16,84                   | 95,06%                      | 16,06                   | 0,09%   | 0,60%   | -1,09%  | 15,84  |                                |

Al Comune di Salgareda è chiesto di verificare preventivamente che tale quantità di SAU Trasformabile assegnata non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se superiore.

Con la presente Variante n.2 al PAT si provvede quindi alla ridefinizione del valore di SAU Trasformabile residua sulla base del dato assegnato risultando questo inferiore a quello determinato dal PAT.

## 4. LE QUANTITA' TRASMESSE CON LA SCHEDA "A"

La scheda informativa compilata dal Comune di Salgareda e trasmessa in data 22/08/2018 e prot. n. 355474 riportava i seguenti dati ricavati per quanto riguarda la DESTINAZIONE PRODUTTIVA sono stati riportati i valori delle zone produttive dal dimensionamento del PAT, mentre per quanto riguarda la DESTINAZIONE RESIDENZIALE il valore riportato corrisponde a quello SAU Trasformabile definita dal PAT.

|  |                           |    |          |
|--|---------------------------|----|----------|
| Superficie territoriale prevista   | Destinazione residenziale | mq | 315.370* |
|  | Destinazione produttiva   | mq | 39.454   |
| Superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso | Destinazione residenziale | mq | 75.000** |
|  | Destinazione produttiva   | mq | 70.221   |

\* Tale superficie è stata ricavata dal dato sulla SAU Trasformabile del PAT comprendendo anche il 10% aggiuntivo previsto in sede di PI

\*\* Tale dato è stato ricavato dal dimensionamento delle superfici del PAT



Ambiti di urbanizzazione consolidata trasmessi

Maggio 2018



### Dati strumento urbanistico generale vigente (PAT o PRG)

Codice ISTAT Comune: 0260970    data: 22/08/2017    prot. n.: 355474

**Comune** Salgareda

Provincia Treviso

Superficie Territoriale mq 27237684

Popolazione n. 6690

Comune ad Alta Tensione Abitativa NO

Classificazione sismica 3

abitanti al 30/06/2017

Zona allometrica (Città, Periferia, Suburbio) P

Comune Iltoraneo NO

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente  |    |        |
| Superficie Territoriale prevista   | mq | 315370 |
| Destinazione residenziale  | mq | 75000  |
| Destinazione produttiva  | mq | 39454  |
| Destinazione residenziale trasformata o interessata da procedimenti in corso | mq | 70221  |

|   |    |       |
|---|----|-------|
| Superficie residua  |    |       |
| Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della LR 16/3/2015, n. 4, art. 7 - Varianti Verdi | mq | 40060 |
| Altre superfici oggetto di interventi programmati dai Consorzi di Sviluppo - art. 36, c. 5, della Legge 57/10/1991, n. 317      | mq | 0     |
| Aree dismesse   | mq | 18812 |

PAT  SI

### Banca Dati della Copertura del Suolo del Veneto - 2012

Dati relativi al comune di riferimento resi a solo scopo informativo

| Classe 1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE  |    |          |
|--|----|----------|
| 1.1 Tessuto Urbano   | mq | 2539291  |
| 1.2 Aree Industriali, commerciali e infrastrutturali   | mq | 1587088  |
| 1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione o in attesa di una destinazione d'uso | mq | 59893    |
| 1.4 Aree verdi artificiali non agricole  | mq | 105513   |
| Totale   | mq | 4291786  |
| Classi 2 - 3 - 4 - 5   TERRITORI AGRICOLI, BOSCATI, SEMINATURALI, ECC.                               |    |          |
| 2. Territori agricoli  | mq | 22507174 |
| 3. Territori boscati e aree seminaturali   | mq | 210886   |
| 4. Ambiente umido  | mq | 0        |
| 5. Ambiente delle acque  | mq | 228039   |
| Totale   | mq | 27237685 |

Il documento ha mere valore riepilogativo delle schede compilate, sottoscritte e trasmesse dai Comuni. Eventuali errori o discordanze tra i dati qui riportati e quelli ufficialmente trasmessi dai Comuni potranno essere comunicati all'indirizzo pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it

Scheda trasmessa dal Comune di Salgareda

## 5. VERIFICA DEI DATI E STIMA DEL CONSUMO DI SUOLO

### 5.1 Tabelle di sintesi

In ottemperanza della direttiva contenuta nella D.G.R. 668/18 si è proceduto ad una verifica ed aggiornamento dei dati riportati nella scheda A e successivo controllo di congruità della quantità di consumo di suolo assegnata dalla DGR stessa. Le due tabelle seguenti sintetizzano il percorso di verifica dei dati dettagliato poi nei paragrafi seguenti, in particolare:

- la **Tab.1** verifica ed aggiorna il dato relativo alla SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA
- la **Tab.2** sulla base dei dati aggiornati relativi alla Sup. Territoriale Prevista e della SAT residua calcola la quantità di consumo di suolo sulla base della metodologia di cui alla D.G.R.V. 668/18 verificando successivamente la congruità del dato con la quantità di consumo di suolo assegnata.

In corrispondenza di ogni dato è indicato il paragrafo della relazione ove le modalità di calcolo sono dettagliate ed illustrate.

**Sulla base delle verifiche e stime di seguito illustrate si conferma la congruità del dato relativo alla quantità massima di consumo di suolo assegnata dalla DGR 668/2018 in quanto coerente con la quantità ricalcolata sulla base dei dati aggiornati ed inoltre inferiore alla SAT residua del PAT.**

**Tab.1 – RICOGNIZIONE DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA IN TRASFORMAZIONE (Pgr.5.2)**

| PARAGRAFI | Dest. residenziale                         | Dest. produttiva |                |         |         |
|-----------|--|------------------|----------------|---------|---------|
|           |  | PRG confermati   | PAT aggiuntivi |         |         |
| 5.2.1     | Dimensionamento PAT                        | 66.000 mc        | 144.000 mc     | 5,00 ha | 5,00 ha |
| 5.2.2     | Sup. Territoriale Prevista nel PI          | 33,21 ha         | 2,50 ha        | 2,50 ha | 5,00 ha |
| 5.2.3     | Sup. Territoriale Trasformata              | 29,98 ha         | 2,09 ha        | 2,09 ha | 5,00 ha |
| 5.2.3     | Sup. Territoriale Prevista Residua del PRC | 3,23 ha          | 0,41 ha        | 0,41 ha | 0,00 ha |

**Tab.2 – STIMA DELLA QUANTITÀ DI CONSUMO DI SUOLO E VERIFICA DI CONGRUITÀ (Pgr.5.3)**

| PARAGRAFI  | Sup. Territoriale Prevista Residua del PI  | 3,64 ha  |
|--|--|----------|
| 5.3.1  | SAT definita dal PAT   | 31,54 ha |
| 5.3.2  | SAT Residua = SAT del PAT – SAT localizzata dal PI + SAT recuperata con Varianti | 29,07 ha |
| 5.3.3  | Sup. Territoriale Prevista Residua = Residuo PI + Residuo SAT                    | 32,71 ha |
| Applicazione Correttivi (aliquota 40%) (95% ASO) (V.V. 1%) |  |          |
| 5.3.4  | Quantità massima di Consumo di suolo stimata                                     | 18,46 ha |
| 5.3.5  | Quantità massima di consumo di suolo assegnata (D.G.R.V. N. 668)                 | 15,84 ha |

## 5.2 Ricognizione Superficie Territoriale Prevista in Trasformazione

### 5.2.1 Dimensionamento del PAT

Il dimensionamento del PAT, di cui all'art. 20 delle NTA, è articolato nel seguente modo:

- **Volume residenziale (residuo PRG + aggiuntivo PAT) = mc 210.000**
- **Superficie Produttiva, Commerciale e Direzionale (residuo PRG + aggiuntivo PAT) = mq 75.000**

La tabella seguente riporta l'articolazione dei dati dimensionali suddivisa per i diversi ATO:

| ATO                    | VOLUME RESIDENZIALE (MC) |                | SUPERFICIE PRODUTTIVO/(COMM)/DIREZ<br>PREVISTA (MQ) |                |
|------------------------|--------------------------|----------------|---|----------------|
|                        | PRG                      | AGGIUNTIVO PAT | PRG   | AGGIUNTIVO PAT |
| ATO 1                  | -                        | -              | -   | -              |
| ATO 2                  | -                        | -              | -   | -              |
| ATO 3                  | 4.000                    | 10.000         | -   | -              |
| ATO 4                  | 50.000                   | 74.000         | 25.000  | 50.000         |
| ATO 5                  | 4.000                    | -              | -   | -              |
| ATO 6                  | 8.000                    | 30.000         | -   | -              |
| ATO 7                  | -                        | 30.000         | -   | -              |
| ATO 8                  | -                        | -              | -   | -              |
| <b>Totale parziale</b> | <b>66.000</b>            | <b>144.000</b> | <b>25.000</b>                                       | <b>50.000</b>  |
| <b>Totale</b>          | <b>210.000</b>           |                |   | <b>75.000</b>  |

### SUPERFICI IN TRASFORMAZIONE PREVISTE DAL PAT

La stima della superficie territoriale trasformabile del PAT è la seguente:

- **SUP. RESIDENZIALE: mq 210.000** – partendo dal volume complessivo del PAT pari a mc 210.000 ed applicando un indice territoriale medio pari a 1 mc/mq
- **SUP. PRODUTTIVO: mq. 75.000** – corrispondente alla superficie residua del PRG + la quantità aggiuntiva del PAT

### 5.2.2 Superficie Territoriale Prevista nel PI

La superficie territoriale prevista in trasformazione nel PI vigente si articola in due componenti:

- a) **PRG Confermati:** Superfici relative alle *Linee preferenziali di sviluppo insediativo e produttivo programmate*, corrispondenti alle aree di trasformazione presenti nel PRG e confermate dal PAT così come localizzate nel PI e misurate utilizzando la banca dati dello stesso. Tale superficie è pari a **35,71** ha di cui ha 33,21 con destinazione residenziale e ha 2,50 con destinazione produttiva.
- b) **PAT aggiuntivi:** Superfici relative alle *Linee preferenziali di sviluppo insediativo e produttivo aggiuntive da PAT*, e corrispondenti alle aree di trasformazione presenti nel PI conseguenti alla trasposizione nello stesso delle previsioni volumetriche residenziali/superfici produttive aggiuntive da PAT. Tale superficie è pari a **ha 5,00** e corrisponde alla sola trasposizione nel PI della superficie con destinazione produttiva aggiuntiva del PAT, in quanto nessun volume aggiuntivo con destinazione residenziale è stato localizzato nel PI.

I dati finali relativi alla superficie territoriale trasformabile presente nel PI vigente sono quindi i seguenti:

- **ha 33,21** Superficie territoriale prevista con DESTINAZIONE RESIDENZIALE
- **ha 7,50** Superficie territoriale prevista con DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Le superfici di cui sopra andranno poi attualizzate con la sottrazione della Superficie territoriale trasformata di cui al successivo paragrafo

Per la determinazione delle superfici relative alle quantità volumetriche aggiuntive del PAT e non ancora localizzate invece di una superficie calcolata sulla base dell'indice medio delle C2 viene assunto il limite della Superficie agricola trasformabile (SAT) residua ovvero calcolata con le modalità di cui al successivo paragrafo.

### 5.2.3 Superficie Territoriale Trasformata e Superficie Territoriale Prevista Residua


La superficie territoriale trasformata viene calcolata sulla base della banca dati del piano vigente sommando gli areali di tutte le aree soggette a PUA ed attuate od in corso di attuazione. I dati finali sono di seguito elencati suddividendoli tra superficie prevista con destinazione residenziale e produttiva:

- a) **29,98 ha** - Superficie territoriale prevista con destinazione residenziale trasformata
- b) **7,09 ha** - Superficie territoriale prevista con destinazione produttiva trasformata ammonta a

Le superfici di espansione con destinazione residenziale previste dal PI al 2017 ed il loro stato di attuazione sono elencate nella tabella a destra.

La superficie territoriale prevista in trasformazione residua è pari a 3,64 ha, così articolata nelle due destinazioni:

- a) **3,23 ha** Destinazione residenziale
- b) **0,41 ha** Destinazione produttiva:



| ZTO           | N. ZTO (da PI) | Attuata (mq)   | Non attuata (mq) |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| C2            | 17             |                | 4.418            |
| C2            | 16             |                | 3.715            |
| C2            | 14a            |                | 7.440            |
| C2            | 14b            |                | 4.929            |
| C2            | 3              |                | 7.766            |
| C2            | 14             |                | 4.001            |
| C2            | 13             | 13.623         |                  |
| C2            | 1              | 8.890          |                  |
| C2            | 3              | 16.276         |                  |
| C2            | 4              | 4.593          |                  |
| C2            | 2              | 41.817         |                  |
| C2            | 8              | 7.055          |                  |
| C2            | 7              | 7.027          |                  |
| C2            | 5              | 7.243          |                  |
| C2            | 6              | 24.481         |                  |
| C2            | 9              | 44.865         |                  |
| C2            | 10             | 21.895         |                  |
| C2            | 19             | 12.172         |                  |
| C2            | 18             | 22.671         |                  |
| C2            | 20             | 18.662         |                  |
| C2            | 13             | 13.276         |                  |
| C2            | 15             | 14.046         |                  |
| C2            | 12             | 7.082          |                  |
| C2            | 11             | 9.420          |                  |
| C2            | 14             | 4.719          |                  |
| <b>Totale</b> |                | <b>299.813</b> | <b>32.270</b>    |

## 5.3 STIMA DELLE QUANTITA' E VERIFICA DI CONGRUITA'

### 5.3.1 SAT del PAT

L'articolo n. 20 delle NTA del PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. f), L.R. 11/2004, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2004. La Superficie Agricola Trasformabile (SAT) di cui alle NTA del PAT è pari a: 28,67 ha

L'articolo n. 20 delle NTA del PAT definisce che in sede di PI la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento pari al 10% incrementando quindi fino a **31,54 ha** (SAT del PAT)

### 5.3.2 SAT Residua

La SAT residua viene calcolata sottraendo dalla quantità definita dal PAT, la SAT utilizzata dal PI per trasporre nel piano operativo le quantità aggiuntive del PAT sommandovi poi la quantità di SAT "liberata" a seguito di varianti verdi, pertanto:

- SAT utilizzata dal PI = ha **6,48**, corrispondente alla trasposizione nel PI di quantità aggiuntive del PAT nell'ambito della Variante n. 3 al PI
- SAT "liberata" a seguito di varianti verdi = 4,01 ha
- **SAT residua = 29,07 ha** così calcolata: 31,54 ha (SAT del PAT) – 6,48 ha (SAT impegnata dal PI) + 4,01 ha (Varianti verdi)

| Definita da art. 20 NTA del PAT (ha) | Incremento in sede di PI (10% da art. 20 NTA del PAT (ha) | SAU Trasformabile impegnata dai/dai PI (attualizzazione) (ha) | Varianti Verdi (ha) | SAU Trasformabile residua (ha) |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------|
| 28,67                                | 2,87  | 6,48  | 4,01                | 29,07                          |

\*Da precisare che la SAT localizzata resa disponibile dalla variante verde coincide con la superficie dell'area oggetto di variante verde. Si precisa, a solo scopo informativo, che il valore emerso dal residuo di SAT di cui sopra è coerente con il dato trasmesso nella scheda A.

### 5.3.3 Superficie Territoriale Prevista Residua

La SUPERFICIE TERRITORIALE TRASFORMABILE RESIDUA del PRC è pari a **32,71 ha** e si ottiene come somma delle seguenti due componenti:

- a) **3,63 ha:** SUPERFICIE TERRITORIALE RESIDUA PREVISTA DAL PI, ottenuta sottraendo dalla SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA DAL PH la SUPERFICIE TERRITORIALE TRASFORMATA
- b) **29,07 ha:** SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE RESIDUA, ottenuta sottraendo dalla SAT del PAT la SAT utilizzata dal PI per recepire le previsioni aggiuntive di PAT le quantità aggiuntive localizzate dal PI ed aggiungendovi le quantità liberate in forza di varianti verdi. La SAT ( Superficie agricola trasformabile) rappresenta infatti la quantità massima di superficie territoriale utilizzabile per la trasposizione nel PI delle quantità aggiuntive del PAT<sup>2</sup>. Il valore della SAT RESIDUA ( di cui al paragrafo 5.3.2) viene quindi utilizzato per esprimere la quantità massima di suolo che può essere "consumato" per la localizzare volumi e superfici presenti nel dimensionamento del PAT ma non ancora trasposti nel PI.

<sup>1</sup> ( comprendente sia le aree di urbanizzazione confermate ovvero gli areali di trasformazione del PRG confermati dal PAT sia le aree di urbanizzazione aggiuntive ovvero gli areali di trasformazione aggiuntivi del PAT recepiti dal PI)

### 5.3.4 Stima della quantità massima di consumo di suolo

Partendo dal dato di cui sopra corrispondente alla SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA si procede, utilizzando indici e parametri di cui alla DGR 668/18 , ad un ricalcolo della Quantità di consumo di suolo massima. Il dato così ottenuto potrà essere comparato con la quantità massima assegnata dalla DGR 668/18 al fine di verificare la congruità tra il risultato ottenuto con i dati trasmessi alla Regione con la scheda A e quello ottenuto con una ricognizione e verifica delle quantità attuali:

SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA RESIDUA = 32,71

APPLICAZIONE CORRETTIVI = (aliquota 40%) (95% ASO) (IV. 1%)

**QUANTITA' DI CONSUMO DI SUOLO STIMATA = 18,46 ha**

### 5.3.5 Verifica dei dati riportati nella scheda A e conclusioni

Comparando i dati attualizzati di cui ai precedenti paragrafi con i dati riportati nella scheda A lo scenario è il seguente:

| Superficie territoriale prevista   | Valori attualizzati          |    |         |         | Valori inseriti nella Scheda A |
|--|------------------------------|----|---------|---------|--------------------------------|
|  | 1. Destinazione residenziale | mq | 622.742 | 315.370 |                                |
| Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso | 2. Destinazione produttiva   | mq | 75.015  | 75.000  |                                |
|  | 3. Destinazione residenziale | mq | 299.813 | 39.454  |                                |
|  | 4. Destinazione produttiva   | mq | 70.8904 | 70.221  |                                |

Le differenze maggiori si riscontrano nelle quantità relative alla destinazione residenziale, sia per quanto riguarda la SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA che la SUPERFICIE TERRITORIALE TRASFORMATA, differenze probabilmente dovute ad una diversa interpretazione del dato nell'ambito della stesura della scheda A.

Tuttavia il calcolo della quantità assegnata pari a **ha 15,84** è da ritenersi comunque congruo in quanto pur se diversi i valori assoluti attualizzati da quelli riportati nella scheda A, non varia il rapporto tra superficie prevista e superficie trasformata ( rapporto alla base del calcolo delle quantità assegnate).

Il limite assegnato dalla DGR 668/18 infatti non si discosta molto dal dato della quantità di consumo di suolo ricalcolato con i dati attualizzati che risulta pari a **ha 18,46** ( di cui al paragrafo 5.3.4)

La quantità assegnata risulta inoltre coerente con la prescrizione di cui alla La DGR 668/2018 n. 668 del 15/05/2018, punto 7: "...per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti...". La quale è pari a ha 29,7 come descritto al paragrafo

Per quanto sopra si ritiene che il valore di Consumo di suolo assegnato con DGR 668/18 pari a **15,84 h** sia da ritenersi congruo e coerente con le verifiche e gli accertamenti di cui alla presente relazione.

Dal punto di vista degli esiti sulla pianificazione comunale la quantità assegnata copre interamente le attuali previsioni di trasformazione presenti nel PI vigente e consente la localizzazione di quota parte delle quantità aggiuntive del PAT.

<sup>2</sup> sono solo le previsioni aggiuntive di PAT ad essere limitate dalla SAU trasformabile calcolata in sede di PAT

## 6 CONTENUTI DELLA VARIANTE 1 AL PAT

I termini della presente variante al PAT sono i seguenti:


- a) **Definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata** attraverso la conferma o rettifica del perimetro precedentemente inviato, cui corrisponde la stesura di un elaborato grafico allegato alle norme di attuazione del PAT
- b) **Integrazione delle norme di attuazione del PAT** con un articolo relativo al Consumo di suolo con lo stralcio dei riferimenti relativi alla SAT

### 6.1 Definizione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata

Alla luce della verifica effettuata rispetto ai dati trasmessi è stata avviata anche la verifica dell'elaborato relativo all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata che è stato aggiornato e allineato rispetto ai limiti fisici esistenti e allo stato della pianificazione vigente; in particolare si sono introdotte modifiche relative dovute a:

1. L'inserimento delle infrastrutture viarie come da prescrizioni non presenti nel precedente elaborato trasmesso;
2. La rettifica, su base catastale, dell'ambito di urbanizzazione consolidato rispetto ad alcuni punti in cui si sono rivelate alcune minime discrepanze;
3. La verifica dell'ambito di urbanizzazione consolidato rispetto alle zone previste di espansione e al loro stato di attuazione in data 2017.

Gli ambiti così revisionati sono stati quindi rappresentati nella tavola T05 allegata alla presente relazione e parte integrante della variante 2 al PAT.



## 6.2 Adeguamento Normativo

In adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 Giugno 2017 n. 14 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018, viene introdotta una modifica all'articolo 20 commi 21, 22, 23, 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT che vengono sostituiti dall'articolo seguente:

### Art. 20

#### Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

[...]

#### CONSUMO DI SUOLO

22. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

#### PRESCRIZIONI

23. All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'elaborato T5 allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall'art.2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a ha 15,84 in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell'allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo".

#### DIRETTIVE PER IL PI

24. In relazione al quantitativo massimo di suolo ammesso di cui al presente comma, il Piano degli Interventi:
- definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. c) della LR.14/2007, il quale prevede specificatamente che "il calcolo di consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici naturalizzate";
  - predispone un REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO, avente indicativamente i contenuti sottoriportati, ove contabilizzare gli effetti sulla quantità massima assegnata conseguenti ad ogni variante al PI:

| N° VARIANTE         | RIFERIMENTI  | VARIAZIONE (+/-) (HA) | QUANTITÀ MASSIMA CONSUMO DI SUOLO (HA) |
|---------------------|--------------|-----------------------|--|
| Variante n. 2 - PAT | Approvazione | -                     | 15,84                                  |
|                     | Adozione     |                       |  |
| Variante n. XX      | Approvazione | -                     | -                                      |
|                     | Adozione     |                       |  |
| Variante n. XX      | Adozione     | -                     | -                                      |
|                     | Approvazione |                       |  |

25. Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito di varianti verdi ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015 approvate dopo l'entrata in vigore del PAT sono da considerarsi aggiuntive della quantità massima di consumo di suolo ammesso di cui al presente comma e potranno pertanto essere ricollocate.

26. Ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO di cui al comma precedente, ogni variante al PI dovrà essere corredata da una SCHEDE DI CALCOLO DEL CONSUMO DI SUOLO avente indicativamente i seguenti contenuti:

| VARIANTE AL PI N. XX |        |                     |       |  |  |
|----------------------|--------|---------------------|-------|--|--|
| Oggetto              |        | Approvazione        |       |  |  |
|                      |        | Adozione            |       |  |  |
| ELENCO MODIFICHE     |        |                     |       |  |  |
|                      |        | TIPOLOGIA DELL'AREA |       | SUP. TOT. AREA                               |  |
| n.                   | ZTO n. | Consolidato         | altro |  |  |
|                      |        |                     |       |  |  |
|                      |        |                     |       |  |  |
|                      |        |                     |       |  |  |
|                      |        |                     |       |  |  |
|                      |        |                     |       | Consumo totale di Suolo Variante n. xx al PI |  |

## VARIANTE n.2 al PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14/2017 e D.G.R.V. n. 668/2018

### **R01.B**

#### NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 20 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

[...]

UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA

- 21. Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11/04:

  - Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevata al 2009: 2205,02 ettari
  - Superficie Territoriale Comunale (STC): 2726,53 ettari
  - Rapporto SAU/STC =  $2205,02/2726,53 = 80,87\% > 61,30\%$
  - Zona agricola massima trasformabile =  $(2205,02) \times 1,30\% = 28,67$  ettari 23.

- 22. In sede di PL la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento massimo del 10%.
- 23. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia, per interventi di rilievo sovra comunale, secondo i criteri applicativi di cui alla Dgr n. 3650 del 25/11/2008 e s.m.
- 24. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al precedente comma 23, senza che ciò comporti variante al PAT.
- 25. Non si considera trasformazione di zona agricola l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli ambiti di edificazione diffusa, di cui al precedente Art. 13.
- 26. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.

CONSUMO DI SUOLO

22. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

PRESCRIZIONI

23. All'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'elaborato T5 alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall'art.2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a **15,84** in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell'allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo".

DIRETTIVE PER IL PI

- 24. In relazione al quantitativo massimo di suolo ammesso di cui al presente comma, il Piano degli Interventi:
  - definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. c della LR.14/2007, il quale prevede specificatamente che "il calcolo di consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici "naturalizzate";

- predispone un REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO, avente indicativamente i contenuti sottoriportati, ove contabilizzare gli effetti sulla quantità massima assegnata, conseguenti ad ogni variante al PI:

| n° Variante         | Riferimenti              | Variazione (+/-) (ha) | Quantità massima consumo di suolo (ha) |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Variante n. 2 - PAT | Adozione<br>Approvazione | -                     | 15,84                                  |
| Variante n. XX      | Adozione<br>Approvazione | -                     | -                                      |
| Variante n. XX      | Adozione<br>Approvazione | -                     | -                                      |
| Variante n. XX      | Adozione<br>Approvazione | -                     | -                                      |

25. Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito di varianti verdi ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015 approvate dopo l'entrata in vigore del PAT sono da considerarsi aggiuntive della quantità massima di consumo di suolo ammesso di cui al presente comma e potranno pertanto essere ricollocate.

26. Ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO di cui al comma precedente, ogni variante al PI dovrà essere corredata da una SCHEDA DI CALCOLO DEL CONSUMO DI SUOLO avente indicativamente i seguenti contenuti:

| VARIANTE AL P.I. N. XX                       |                      |               |      |
|--|----------------------|---------------|------|
| Oggetto                                      | Adozione             | Approvazione  |      |
| Elenco Modifiche<br>n. ZTO n.                | Tipologia dell'area  | Sup tot. area | note |
|  | Consolidato<br>altro |               |      |
|  |                      |               |      |
|  |                      |               |      |
|  |                      |               |      |
| Consumo totale di Suolo Variante n. xx al PI |                      |               |      |



Comune di

# SALGAREDA

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



| COMUNE DI SALGAREDA (TV) |                |            |  |
|--------------------------|----------------|------------|--|
| Ragioneria               | Prot. n° 15166 |            | Biblioteca                                 |
| Tributi                  | 11 DIC 2019    |            | Serv. Sociali                              |
| Segreteria               |                |            | LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Demografici              |                |            | Urbanistica                                |
| Polizia Mun.             | Cat.           | Cl.        | Fasc.                                      |
| Messo Com.               | Sindaco        | Segretario | Attività Prod.                             |

# PAT Variante n.2

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 6  
GIUGNO 2017 E D.G.R.V. N. 668 DEL 15.05.2018

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI  
PERVENUTE ALLA VARIANTE N.2 AL PAT ADOTTATA  
CON D.C.C N.27 DEL 30/09/2019

Sindaco: ANDREA FAVARETTO

Resp. del procedimento GABRIELE FAVARETTO

Gruppo di Lavoro ROBERTO ROSSETTO, STEFANO DOARDO  
ANDREA ZORZ, RICCARDO PARO, MASSIMO BERTO

ADOTTATO CON D.C.C. N. 27 DEL 30/09/2019

**Terre s.r.l.** Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via della Industrie, 15  
+39 041 5093216 [terre@terre-srl.com](mailto:terre@terre-srl.com) PEC: [terre.srl@pec.it](mailto:terre.srl@pec.it) [www.terre-srl.com](http://www.terre-srl.com)

| N. | ESTREMI<br>RICHIESTA  | SINTESI<br>OSSERVAZIONE  | CONTRODEDUZIONE   |
|----|---|--|---|
| 1  | <p>Prot.:<br/><b>14603</b></p> <p>Data:<br/><b>27/11/2019</b></p> <p>Nome:<br/>Soldà Alfeo c. snc</p> | <p>Comprendere all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla LR.14/2017 l'area di pertinenza del distributore di Carburante di Progetto</p>   | <p>In adeguamento alla disciplina della LR.14/17 sul contenimento del consumo di suolo il comune di Salgareda ha provveduto alla definizione degli Ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la definizione dell'art.2 lettera e).</p> <p>Come specificato dalla medesima legge (ultimo capoverso art.2 comma 1 lettera e.) gli <i>Ambiti di Urbanizzazione Consolidata</i> non sostituiscono l'<i>urbanizzazione consolidata</i> definita dal PAT ma definiscono unicamente le aree all'interno delle quali il consumo di suolo può avvenire in deroga alla quantità di cui alla DRG 668 ( LR 14/17 art.12 comma 1 lettera a. ) ovvero non incidono minimamente sulla disciplina degli interventi ammissibili che resta di esclusiva competenza del PAT.</p> <p>Per quanto sopra, pur condividendo i contenuti dell'osservazione presentata la stessa si ritiene <b>non accoglibile</b> in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono stati definiti coerentemente con la definizione di cui all'art.2 lettera e) della LR.14/17 comprendendo il <i>sedime della viabilità</i> e non le fasce di rispetto o le opere complementari di progetto;</li> <li>▪ la definizione del consolidato non incide in alcun modo sull'ammissibilità dell'intervento che rimane disciplinata dal PAT e dal PI vigente.</li> </ul> <p>Si precisa inoltre che il comune di Salgareda con l'approvazione della variante n.2 al PAT dispone della quantità di consumo di suolo assegnata dalla DRG così come recepita dalla variante stessa, la quale potrà per quota parte essere assegnata agli interventi esterni al consolidato e compatibili con la disciplina del PAT.</p>   |
| 2  | <p>Prot.:<br/><b>14765</b></p> <p>Data:<br/><b>02/12/2019</b></p> <p>Nome:<br/>Vito Messina</p>       | <p>E' ritenuta non ammissibile la disciplina introdotta dalla variante al PAT relativa alla rilocalizzazione delle superfici rese disponibili a seguito di Varianti verdi ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015.</p> | <p>Con la L.R. 14/2017 si è introdotto l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo. L'azione regionale si è esplicata con l'attribuzione ad ogni comune di un quantitativo di superficie agricola trasformabile e contemporaneamente la richiesta agli stessi comuni di definire quali parti di territorio devono considerarsi consolidato ovvero estranei alla quota di trasformabilità assegnata.</p> <p>Tutte queste azioni sono fatte senza interferire e o avere effetti diretti sul dimensionamento del piano PAT essendo la declinazione operativa afferente al piano degli interventi.</p> <p>È infatti a questo secondo livello che intervengono le cosiddette "varianti verdi" redatte ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015. Anche in questo caso la riclassificazione delle aree edificabili in zone agricole o a verde privato è prevista senza alterare il dimensionamento del PAT.</p> <p>Pertanto va colto il principio secondo il quale la dimensione insediativa del piano non è mai messa in discussione, né con la legge 14/2017 né con la legge regionale 4/2015, e quindi si tratta di apprezzare la flessibilità che questo impianto conferisce rispetto ai due livelli della pianificazione comunale, quella strategica del PAT e quella operativa del PI.</p> <p>Fermo restando la quantità massima trasformabile assegnate dall'ente regionali dai singoli comuni, i dati insediativi (metri cubi e superfici relative) riclassificati dal PI con le varianti verdi, rimangono nella disponibilità del comune per lo sviluppo urbanistico attraverso nuove localizzazioni da farsi con variante al PI.</p> <p>Ne consegue che, in applicazione del principio dell'invarianza dimensionale, superfici rese disponibili a seguito di varianti verdi possono essere riposizionate dal PI essere senza alcuna modifica delle quantità assegnate dalla DGR 668/2018 rispettando il bilanciamento complessivo del piano.</p> <p>Per quanto sopra si ritiene l'osservazione <b>non accoglibile</b>.</p> |

**Democratici per Salgareda****Variante P.A.T. L.R. n° 14/2017 Delibera Consiliare del 18/12/2019**

Innanzitutto una richiesta preliminare.

L'art. 5 della L.R. 11/2004 (ricordiamo che la Variante L.R. 14/2017 è una variante particolare alla legge 11/2004) dispone che:

1. *I comuni, le provincie e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.*
2. *L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.*

Tale fase, propedeutica al "Piano urbanistico" si esplicita non solo attraverso: incontri, dibattiti pubblici, conferenze ecc., ma sicuramente, almeno, attraverso un avviso in cui il Comune informa i soggetti del citato art. 5 dell'intenzione di procedere alla redazione di un nuovo strumento urbanistico.

Questa fase è sicuramente condizionante l'iter di adozione e approvazione del Piano, pena l'illegittimità della procedura stessa.

Questa procedura non ci risulta sia stata effettuata.

**Osservazioni**Soldà Alfeo

Controdeduzioni:

*"Si condividono i contenuti dell'osservazione, ma il parere è negativo".*

C'è qualcosa che non funziona.

Se si condividono i contenuti, il parere dovrebbe essere positivo.

Ci sembra che dovrebbe essere esattamente l'opposto e cioè che i contenuti dell'osservazione non possono essere condivisi, e quindi, il parere risulta negativo.

Ci volete spiegare perché sono condivisi i contenuti, ma il parere è negativo?

Osservazione Messina.

Noi non vogliamo essere presi in giro!

La legge 4/2015 art. 7 ci dice che:

***"La variante di cui al presente articolo (aree rese inedificabili) non influisce sul dimensionamento del P.A.T. e sul calcolo della superficie agricola utilizzata"***

Punto e basta!

Tutte le elucubrazioni bizantine contenute nel parere allegato sono semplici tentativi – risibili – di bypassare un obbligo di legge che questa variante volutamente e pervicacemente ignora.

Si afferma nelle controdeduzioni che va *"colto il principio secondo il quale la dimensione insediativa del piano non è mai messa in discussione né con la legge 14/2017, né con la legge 4/2015 e, quindi, si tratta di apprezzare la flessibilità che questo impianto conferisce rispetto ai due livelli della pianificazione comunale (P.A.T. e P.I.)"*

Cosa significa ? Non era il caso di dire che "ognuno può costruire dove vuole", estendendo in tal modo il concetto di "flessibilità" che noi tutti saremo chiamati ad "apprezzare?".

La conclusione di tutte queste considerazioni è semplice:

le N.T. di P.A.T. che andrete ad approvare recitano:

*" Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito delle varianti verdi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 approvate dopo l'entrata in vigore del P.A.T. sono da considerarsi AGGIUNTIVE delle quantità massime di consumo di suolo di cui al presente comma e potranno, pertanto, essere ricollocate"*

E' esattamente il contrario di quanto riportato nelle controdeduzioni (v. estratto sopracitato).

Chiediamo, pertanto, a fronte di questa delibera, assolutamente in contrasto con la legge, che copia della delibera e delle N.T. di P.A.T. oggetto di Variante sia inviata alla Prov. di Treviso (delegata dalla R.V. in materia urbanistica) e alla Regione Veneto stessa, oltre al Difensore Civico Regionale (ora "Garante Regionale dei diritti della persona") (per la palese difformità alla L.R. 4/2015 art. 7, difformità che palesemente disattende i diritti dei cittadini in merito alla tutela del territorio).

Chiediamo, infine, che in merito sia espressamente richiamato il parere di legittimità del Tecnico comunale.

Ricordiamo ancora che l'art. 40/3 (Ambiti inedificabili ex art. 7 L.R. 4/2015) del Piano degli Interventi (approvato da questo C. Comunale) (Dimensionamento ai fini del calcolo della S.A.T.) recita:

**3.4 – Dimensionamento: ai fini del calcolo della SAT**

*La riclassificazione dei lotti inedificabili di cui al presente articolo non comporta alcuna compensazione di aree a livello di dimensionamento quinquennale del P.I..*

*Le aree rese inedificabili non debbono, pertanto, intendersi conteggiabili tra le aree S.A.U.*

**3.5 – Applicabilità dell'art. 13 delle N.T. del P.A.T.**

*Le possibilità di ridefinizione dei perimetri delle aree di edificazione diffusa ed urbanizzazione consolidata, ammesse dal P.A.T., (artt. 13.9-13.3a) devono intendersi applicabili alle aree risultanti dalla riclassificazione di cui al presente articolo.*

Quindi il P.I. aveva già, correttamente, provveduto a codificare le norme ex art. 7 L.R. 4/2015.

Non era il caso di tenerne conto?

Oppure le norme già approvate da questo Consiglio Comunale sono carta straccia?

Un motivo in più per ribadire la totale illegittimità della presente deliberazione.

E, quindi, il nostro voto convintamente negativo.

Si fa, inoltre, presente che la variante in oggetto entra in vigore dopo 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del Comune (art. 14/5 L.R. 14/2017).

E, quindi, non è immediatamente eseguibile come riportato nel dispositivo della delibera (con separata votazione unanime?).

18/12/2017 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Forlin Luigia Maria

---

**PARERI E VISTI**

- in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole  
li', 11-12-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.TO Favaretto Gabriele

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

**ATTESTA**

**15 GEN 2020**

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il ..... e vi rimarrà per 15 gg.  
consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.TO Pillon Paola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li,

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.TO Pillon Paola

---

**Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo**

**15 GEN 2020**

li, .....

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA  
Pillon Paola

